



COMUNE DI FICULLE

(Prov. di Terni)

NOTA INFORMATIVA PER I GESTORI

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 28 dicembre 2021, il Comune di Ficulle ha istituito nel proprio territorio l'imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento (*presenti sul sito comunale www.comune.ficulle.tr.it*).

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Ficulle che pernottano nelle strutture ricettive; le tariffe deliberate per il 2022 sono da intendersi per persona e per pernottamento.

Queste le tariffe previste per il 2022 con decorrenza di applicazione dell'imposta dal **1° maggio 2022**

TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE	Imposta per persona e per ogni pernottamento
Tipologia unica	€ 1,00

L'Amministrazione ha previsto esenzioni e riduzioni di imposta per diverse categorie di ospiti. In particolare, sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) I minori sino al compimento del 18° anno di età;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- e) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
- f) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune (*compresi autisti di pullman ed accompagnatori turistici*).

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il

soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera f) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta appaltatrice. È obbligo dei gestori delle strutture ricettive di informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet del materiale informativo istituzionale che verrà fornito. Al termine di ciascun soggiorno, gli ospiti corrisponderanno l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo riversamento della quota al Comune entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre (15 luglio -15 gennaio)

STRUTTURE RICETTIVE E COMUNE – RAPPORTI

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento.

In particolare, sono tenuti a:

- riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia per eventuali, successivi controlli). Può essere rilasciata una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di eventuali apposite dichiarazioni per l'esenzione d'imposta;

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate, i versamenti semestrali effettuati e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa. In allegato alla presente c'è il modulo da utilizzare per tale dichiarazione, ma si precisa che è in corso di approvazione un modello unico nazionale da parte del Ministero, per cui se tale approvazione avvenisse prima del 30 giugno 2023 (prima scadenza dichiarativa), sarà inviata alle aziende apposita informativa.

È previsto l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun semestre solare (quindi entro il giorno 15 dei mesi di luglio e gennaio), i gestori sono tenuti a effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria IBAN IT 51 H 07075 72620 000 0000 21000 – Causale: Imposta di soggiorno 1° o 2° semestre anno _____;

- b) mediante modello F24 (codice tributo 3936);
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- d) mediante pagamento telematico su PAGOUMBRIA (Procedura:
 - 1) accedere al sito di pagoumbria: <https://pagoumbria.regione.umbria.it>
 - 2) cliccare su "pagamenti spontanei"
 - 3) cercare nella lista e cliccare su "Comune di Ficulle"
 - 4) cliccare sulla voce "imposta di soggiorno"
 - 5) compilare il form con tutti i dati richiesti
 - 6) cliccare su "aggiungi al carrello"
 - 7) verificare i dati inseriti e cliccare su "paga"
 - 8) inserire un indirizzo e-mail
 - 9) scegliere la modalità di pagamento: "on-line" oppure "paga più tardi" (in questo secondo caso stampare l'avviso di pagamento e pagare con propria app banca oppure "sul territorio", in banca, in ricevitoria, dai tabaccai abilitati, al bancomat ecc.).

I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Ficulle, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. no 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche.

Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento è pari a zero.

Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta, raccomandata, o tramite PEC

I gestori delle strutture ricettive si configurano come responsabili dell'imposta e agenti contabili di fatto, per cui sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Per esercitare l'attività di controllo, il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Sono previste, all'articolo 9 del Regolamento le seguenti sanzioni di legge:

1. Le violazioni al regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto l'attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale competente in materia. Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento – da parte degli organi preposti al controllo – di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

5. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In allegato i seguenti modelli:

- a) Dichiarazione annuale (entro il 30 giugno dell'anno successivo)
- b) Dichiarazione resa dagli ospiti per l'esenzione
- c) Mod. 21 – Resa dell'agente contabile (entro il 30 gennaio dell'anno successivo)
- d) Modulo di trasmissione del Mod. 21
- e) Fac simile di ricevuta singola
- f) Fac simile di ricevuta doppia
- g) Informativa per gli ospiti

I modelli sono disponibili anche in formato elettronico sul sito www.comune.ficulle.tr.it.